

L'Anac fa suo il principio enunciato in una sentenza del Consiglio di stato

Gare solo per chi è green

Iscrizione d'obbligo all'albo gestori ambientali

DI CINZIA DE STEFANIS

Cambio di rotta dell'Autorità nazionale anti corruzione (Anac) sul requisito di iscrizione all'albo gestori ambientali e la partecipazione alle gare di appalto. L'iscrizione all'albo richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici è un requisito di partecipazione e non di esecuzione. Ciò vuol dire che le aziende sono tenute a dimostrare l'avvenuta iscrizione all'albo gestori ambientali prima di poter partecipare ad una gara di appalto pubblico che abbia un qualche impatto sull'ambiente. È quanto si legge in un comunicato del 28 agosto 2017 del presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, con il quale si forniscono chiarimenti inerenti il requisito di iscrizione all'albo gestori ambientali. L'Autorità, nell'adunanza del 27 luglio 2017, ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere che il requisito di iscrizione all'albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento

dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione. La presenza soggettiva di siffatto requisito per poter concorrere alla gara, è funzionale all'espletamento di un servizio particolare che per sua natura non può prescindere da una corrispondente e adeguata caratterizzazione dei concorrenti.

Anac e modifica di indirizzo. La posizione del presidente dell'Anac arriva dopo il dispositivo della sentenza 19 aprile 2017 n. 1825 del della sezione V del Consiglio di Stato. Nella quale è stato precisato che è l'ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara. È che, conseguentemente, il requisito dell'iscrizione all'albo gestori ambientali è «un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell'articolo 39 dlgs. n. 163 del 2006 e comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero

momento di assumere il servizio, allora ottenuto, e sempre che poi possa essere ottenuto, dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità.

La posizione del consiglio di stato. Benché nessuna disposizione di legge o regolamento prescriva che il bando di gara relativo a lavori di bonifica ambientale debba richiedere l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali per adeguata categoria e classe quale requisito di partecipazione, per i giudici del Consiglio di stato la necessità di richiedere tale requisito è imposta da ragioni logiche, prima ancor che da ragioni giuridiche. Poiché non avrebbe alcun senso la partecipazione, e magari l'aggiudicazione a favore, di chi sia giuridicamente privo dei requisiti che la legge prescrive per poter eseguire i lavori. Conseguentemente, ritenere che tale iscrizione possa essere considerata quale requisito da acquisire solo prima della stipula del contratto, in

quanto rilevante solo in fase di esecuzione, sarebbe una soluzione illogica e contraria al principio di certezza e celebrità dell'azione amministrativa; atteso che si finirebbe per ammettere la partecipazione ad una gara ed aggiudicare la medesima, accettando il rischio dell'inutilità in tutto o in parte della procedura per il caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado di acquisire assolutamente o comunque in tempo utile l'iscrizione necessaria. Merita, dunque, conferma l'assunto per cui i bandi di gara aventi ad oggetto lavori di bonifica ambientale implicano l'esistenza dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per adeguata categoria e classe quale requisito di partecipazione.

